

Primo commento DECRETI LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 recante “Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.”

Il Decreto Legge in questione, definito dal Consiglio dei Ministri nella sessione svoltasi a Cutro lo scorso 9 marzo 2023, si compone essenzialmente di due parti: una di carattere prevalentemente procedurale sulla gestione dei cosiddetti flussi d’ingresso legali e sulla permanenza dei lavoratori stranieri in Italia e l’altra sulle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare con interventi sul versante penale, con l’introduzione di una nuova fattispecie di reato e con l’innalzamento delle pene verso chi compie direttamente o indirettamente azioni volte all’ingresso nel territorio nazionale di persone straniere in assenza di specifico titolo di soggiorno.

Nonostante l’enfasi che ha accompagnato tale provvedimento è evidente che non è presente alcun cambio di passo sulle politiche migratorie: non per quanto attiene l’effettività ad oggi del rafforzamento dei flussi d’ingresso cosiddetti legali, non per intervenire a modificare il quadro di norme e regolamenti oggi esistenti sulle modalità di gestione delle operazioni di soccorso che tanta parte hanno avuto nel non garantire con tempestività le operazioni di ricerca nonostante le segnalazioni pervenute ai centri di coordinamento.

Siamo di fronte a provvedimenti inutili o meglio dannosi che vengono promossi come innovativi e risolutivi.

Una norma che abbiamo definito manifesto e che si colloca nel solco della propaganda, che ha caratterizzato ogni azione del Governo conseguentemente alla tragedia.

Le uniche norme che hanno immediata effettività sono lo svuotamento della misura della protezione speciale, la facilitazione delle procedure di espulsione, il rafforzamento dei Centri per i Rimpatri (CPR), la definizione di una nuova fattispecie di reato quanto meno di dubbia praticabilità che rafforza il carattere di propaganda del presente decreto legge. In particolare l’effetto dell’intervento sulla protezione speciale sarà quello di aumentare a dismisura le richieste di asilo politico che potevano risolversi in modo differente. Una norma contraria al diritto della Unione europea sulle migrazioni .

Ben altro sarebbe stato invece necessario per rispondere alla tragedia di Steccato di Cutro per la necessità di una lettura meno superficiale e strumentale della complessità dei fenomeni migratori, a partire dalle condizioni politiche, economiche, sociali e soprattutto di guerra e di assenza di democrazia, dei paesi di origine.

Di seguito una breve sintesi del contenuto del Decreto Legge.

Articolo 1

Si introduce una deroga, per il triennio 2023-2025, alla procedura per la programmazione dei flussi d’ingresso legale dei lavoratori stranieri rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286.

In luogo del documento programmatico triennale e della successiva pubblicazione dei decreti flussi valevoli per il singolo anno si prevede la pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri valevole per il triennio.

Le procedure di consultazione del cosiddetto partenariato economico e sociale sono analoghe, come le modalità di resa dei pareri da parte delle Competenti Commissioni Parlamentari.

E’ fatta salva la possibilità di emanare decreti integrativi nel corso del triennio.

Comunque, nonostante il risalto che si è voluto dare mediaticamente a tali norme, non è prevista ad oggi alcuna quota aggiuntiva rispetto per esempio a quanto previsto con il decreto flussi per l’anno 2022 le cui procedure verranno aperte a breve.

Si evidenzia, con stupore e contrarietà, quanto previsto al comma 5 sull'assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai cittadini di Stati che anche in collaborazione con lo Stato italiano promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Una norma che evidenzia il livello di strumentalità con la quale il Governo agisce in tema di politiche dell'immigrazione.

Articolo 2

Sono previste in questo articolo alcune misure di semplificazione in merito all'asseverazione, alle modalità di resa del parere da parte della Questura, sul rilascio del nulla-osta e sulla possibilità di avvio del lavoro, sulle verifiche in capo ai professionisti e alle Associazioni Datoriali, sul superamento dell'asseverazione in caso di istanze presentate dalle Associazioni Datoriali comparativamente più rappresentative. *I tempi di trattazione delle pratiche e il materiale da produrre sostanzialmente rimangono invariati, quindi permangono molti dubbi sul fatto che questa semplificazione sia solo presunta o davvero effettiva.*

Articolo 3

Si interviene a modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 / 1998 in merito all'ingresso e soggiorno al di fuori delle quote previste dai decreti flussi.

Nella parte relativa all'ingresso dopo l'aver frequentato dei programmi di formazione professionale è aggiunto il riferimento a percorsi civico-linguistici, che rischiano peraltro di essere particolarmente costosi e sostanzialmente di nicchia. Anche tale previsione conferma il carattere strumentale e ideologico del carattere della norma.

Si inserisce inoltre la possibilità di ricorrere a soggetti pubblici e privati, attraverso delle intese tecniche, operanti nel campo della formazione e dei servizi per la selezione dei lavoratori direttamente nei paesi d'origine.

Articolo 4

Per i permessi di soggiorno relativo a lavoro a tempo indeterminato, lavoro autonomo e ricongiungimento familiare, si prevede che ciascun rinnovo non può superare la durata dei tre anni in luogo degli attuali due.

Articolo 5

Si prevede per i datori di lavoro agricoli che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono stati assegnatari di quote di avere priorità di accesso nella nuova programmazione.

Articolo 6

Si introducono norme relative alla possibilità di procedere alla individuazione di strutture commissariali per la gestione dei centri per i migranti in presenza di gravi inadempienze degli obblighi previsti dai capitolati d'appalto. *A fronte del mancato rispetto dei diritti umani, quindi, non si procederà alla chiusura dei centri ma alla individuazione di un commissario prefettizio.*

Articolo 7

Si "svuota" il permesso di soggiorno per protezione speciale, già protezione umanitaria, attraverso la soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto n. 286 / 1998.

La protezione speciale, occorre evidenziarlo, veniva concessa nel caso in cui il respingimento o l'espulsione verso lo Stato di provenienza qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Secondo quanto previsto dal decreto in questione si introduce un periodo transitorio che fa salve le istanze già presentate o nel caso in cui il cittadino straniero abbia ricevuto l'invito dalla Questura alla presentazione dell'istanza.

In ogni caso i permessi di soggiorno già rilasciati sono rinnovati una sola volta e con durata annuale. E' confermata la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro qualora ricorrano i presupposti di legge.

Articolo 8

Nel presente articolo si provvede all'incremento delle pene detentive nei confronti di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Si interviene inoltre con la introduzione di una ulteriore fattispecie di reato, morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, punibile con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva la morte o lesioni gravi e gravissime a una o più persone.

Si prevede che la norma agisce anche laddove il reato si verifichi al di fuori del territorio nazionale. *Una norma propaganda di dubbia possibilità di concreta attuazione.*

Articolo 9

In materia di espulsioni si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione di decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Articolo 10

Per il potenziamento dei Centri per il rimpatrio si introduce la possibilità d'intervenire – per la individuazione, l'acquisizione o l'ampliamento – anche in deroga al Codice dei contratti pubblici.